

Allegato C) alla deliberazione consiliare n. 20 del 26.09.2012

Comune di Fregona

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5 – Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 – Altre agevolazioni
- Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 8 – Rimborsi e compensazione
- Art. 9 – Versamenti minimi
- Art. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 11 – Accertamento con adesione
- Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012 e s.m.i..

Ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze, l'Imposta Municipale è tale solo nel nome in quanto, sull'importo derivante dall'applicazione dell'I.M.U. opera la riserva a favore dello Stato di:

una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo complessivo applicando le aliquote di base;

una quota sui trasferimenti di spettanza ai comuni consistente nella riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Pertinenze dell'abitazione principale

In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve specificare, entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni IMU, quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, deve essere presentata apposita dichiarazione.

Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, a fini indicativi e non vincolanti, può determinare, periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. rilevato anche da atti (contratti, perizie ecc.).

Nei casi in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l'ufficio uniformerà i valori a quello più elevato.

Nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione dei fabbricati, di interventi di recupero, la base imponibile è determinata dal valore dell'area, che viene considerata quale fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato oggetto di intervento. Il termine iniziale per l'applicazione dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di inizio lavori, quello finale con la loro ultimazione ovvero, se antecedente, con la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è stato utilizzato, si è reso utilizzabile o è stato iscritto al catasto edilizio urbano. L'area da considerare fabbricabile è quella utilizzabile ai fini edificatori.

Art. 5 – Riduzione dell’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile per il calcolo dell’I.M.U. è ridotta della percentuale stabilita dalle disposizioni di legge.

L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 4, della Legge n.44/2012 e delle norme regolamentari edilizie in vigore, il Comune di Fregona considera inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano inadatti all’uso a cui sono destinati. L’inagibilità o inabitabilità del fabbricato può essere dichiarata se di fatto l’immobile non venga utilizzato e quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- assenza di allacciamenti ai servizi di rete;
- gravi lesioni statiche alle strutture verticali e/o orizzontali ovvero alle scale, al tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o parte di esso;
- gravi carenze igienico sanitarie;
- sgombero completamente da cose e persone.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario su istanza del contribuente oppure su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del contribuente.

La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della richiesta con allegata documentazione dimostrativa.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento.

Art. 6 – Altre Agevolazioni

L’Amministrazione Comunale può deliberare un’aliquota agevolata relativamente agli immobili di esclusiva proprietà di soggetti che risultano regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane, utilizzati direttamente dagli stessi per l’esercizio dell’attività artigianale.

Per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentato, utilizzando modulistica predisposta dagli Uffici Comunali preposti, apposita istanza da prodursi entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale.

Non si dà luogo al rimborso a titolo d’imposta di importi uguali o inferiori a €. 12,00.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 – Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta, comprensiva di quota erariale e di quota comunale, complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero disporre la sospensione del pagamento degli importi così come indicati negli avvisi fino a sei mesi e disporre, successivamente, la rateizzazione nella misura massima di dodici rate mensili.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanee difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:

il debitore perde la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento del tributo;

l'intero importo ancora dovuto viene immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

Non può essere concessa in ogni caso la rateizzazione del pagamento per importi derivanti da accertamenti IMU complessivamente inferiori ad €. 300,00

Art. 11 – Accertamento con adesione

Per l'azione impositrice del Comune sono applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 l'istituto dell'accertamento con adesione nonché gli altri strumenti di deflazione del contenzioso così come previsti nel medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art. 75 dello Statuto Comunale dalla esecutività della deliberazione di approvazione ed esplicherà effetti dall'01.01.2012.

E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto DE LUCA GIACOMO

IL SEGRETARIO
Fto BORTOLINI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 437

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 24 OTT. 2012 per
quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto GAVA Costantina

Allegati facenti parte integrante e sostanziale n. _____.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' Stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio;

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs.
267/2000;

Il _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto GAVA Costantina

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 24 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAVA COSTANTINA

